

N..... di raccolta

Convenzione tra Fondazione Conservatorio S. Maria degli Angeli e l'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario della Toscana relativa all'alloggio di studenti universitari presso la struttura denominata "Fondazione Conservatorio S. Maria degli Angeli"

Il giorno ____ del mese di _____ dell'anno 2022

TRA

L'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario della Toscana, con sede legale in Firenze, Viale Gramsci, 36, C.F. 94164020482, in seguito denominata "**Azienda**", rappresentata dal Dirigente Dott.nato a.....il, domiciliato per la carica presso la sede legale dell' Ente, autorizzato alla stipula ai sensi dell'art. 21, co. 6 del Regolamento organizzativo aziendale

E

Fondazione Conservatorio S. Maria degli Angeli, con sede in Firenze, via della Colonna, 34 in seguito denominata "**Fondazione**", nella persona del suo rappresentante legale Dott. Francesco Neri, nato a Pistoia il 22/05/1966 e domiciliato per la carica presso la Fondazione, il quale interviene, stipula ed agisce non in proprio, ma nella sua qualità di procuratore speciale della medesima.

(L'Azienda e Fondazione, di seguito congiuntamente definiti come le "**Parti**" e, individualmente, come la "**Parte**")

PREMESSO CHE

- Tra le principali finalità dell'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario vi è l'attribuzione, per concorso, di benefici di sostegno allo

studio per gli studenti universitari capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi economici, e, tra questi, l'assegnazione di posti letto presso le residenze universitarie interamente gestite dall'Azienda medesima;

- L'Azienda può, a termini di legge, gestire il servizio abitativo, oltre che con le proprie strutture ricettive, anche mediante convenzioni con soggetti pubblici o privati che mettano a disposizione dell'Azienda stessa le proprie strutture;

- L'Azienda si trova nella temporanea necessità di ospitare parte dei vincitori di borsa di studio in altre strutture ricettive non ricomprese tra quelle in disponibilità, garantendo loro la continuità del servizio offerto e, conseguentemente, la regolare prosecuzione degli studi intrapresi;

- In data 27 aprile 2022 l'Azienda ha proceduto a pubblicare sul Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana – START, un Avviso di indagine esplorativa al fine di reperire la sussistenza, nei Comuni di Firenze, Pisa e Siena, di immobili a destinazione ricettiva idonei ad essere destinati temporaneamente a residenze per studenti universitari;

- A seguito dello scarso interesse da parte di operatori economici presenti sul Sistema START, l'Azienda ha proceduto ad estendere la propria ricerca attraverso diversi canali di informazione e specifica attività di ricerca di mercato;

- In esito alla suddetta attività di ricerca di mercato effettuata nella città di Firenze, è stata accertata la disponibilità da parte della Fondazione Conservatorio S. Maria degli Angeli di disporre di possibili soluzioni idonee a soddisfare le esigenze dell'Azienda;

- le Parti concordano di procedere alla sottoscrizione di una convenzione (l'“**Accordo**”) alle condizioni, termini e modalità di seguito esposte.

CONSIDERATO CHE

- La Fondazione ha la proprietà della seguente struttura (la "**Struttura**").

a) Nome della Struttura: Conservatorio S. Maria degli Angeli;

b) Tipologia: struttura ricettiva;

c) Indirizzo: Via della Colonna, 34 – 50121 Firenze.

- Destinazione d'uso: attività ricettiva per studenti e adulti.

La Struttura è provvista di impianti certificati e conformi alle norme di settore vigenti e rispetta le disposizioni di cui al D.P.R. n. 151 del 1° agosto 2011 recante la disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi.

- La suddetta Struttura è dotata complessivamente di n. 45 camere per un totale di 97 posti letto: al riguardo la Fondazione Conservatorio S.M. degli Angeli ha manifestato la disponibilità a mettere a disposizione numero 55 posti letto in 35 camere della propria Struttura (gli "**Alloggi**") da destinare alle studentesse universitarie individuate dall'Azienda nell'ambito della propria funzione istituzionale prevista dalla Legge Regionale "Norme di attuazione del diritto allo studio universitario" n° 32 del 26 luglio 2002 e ss.mm. che contempla il Servizio abitativo quale strumento volto ad agevolare la frequenza degli studenti universitari fuori sede (gli "**Utenti**").

- Gli Alloggi risultano così suddivisi:

a) Camera singola n.18;

b) Camera doppia n. 15;

c) Camera tripla n. 1;

d) Camera quadrupla n. 1.

Totale camere numero 35. Si precisa che, come da specifica indicazione dell' Azienda, n. 2 camere saranno lasciate libere da studenti in quanto adibite a camere per gestione di eventuali casi COVID che si dovessero manifestare tra gli studenti ospiti dell'Azienda Regionale per il diritto allo studio Universitario della Toscana. Al riguardo l'eventuale gestione e responsabilità di studenti con patologia COVID-19 sarà a carico dell'Azienda Regionale per il Diritto allo studio Universitario che, in ossequio alla normativa vigente, dovrà occuparsi della gestione del caso SARS-Cov-2 positivo e di eventuali ospiti della medesima camera.

Fondazione Conservatorio S.M. Angeli, invece, gestirà in piena autonomia gli ospiti della Fondazione medesima secondo il protocollo per la gestione dei casi COVID-19 all'uopo predisposto.

- La Struttura che la Fondazione intende mettere a disposizione è stata visionata dagli incaricati dell'Azienda che l'hanno valutata del tutto adeguata alle esigenze specifiche dell'Azienda e degli Utenti.

- La Struttura risulta, altresì, ubicata in un contesto territoriale prossimo a varie sedi didattiche dell'Ateneo fiorentino, così da rispondere in maniera adeguata al requisito della prossimità rispetto alle sedi didattiche che rappresenta uno degli aspetti precipui del servizio abitativo destinato agli studenti universitari;

tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue

Articolo 1 - Premesse

Le Premesse che precedono e gli allegati al presente Accordo di seguito indicati (gli "Allegati") formano parte integrante e sostanziale dello stesso:

Allegato "A": Regolamento Interno;

Allegato "B": Inventario delle dotazioni e delle forniture degli Alloggi;

Allegato "C": Scheda Servizi Struttura;

Allegato "D": Informativa Privacy.

Articolo 2 - Oggetto

Fondazione Conservatorio S. Maria degli Angeli concede in godimento all'Azienda, che accetta, gli Alloggi presso la Struttura per la Durata (come *infra* definita) e dietro pagamento del Corrispettivo (come *infra* definito) e di ogni altro onere e spesa come dovuti in base al presente Accordo al fine della loro occupazione da parte degli Utenti selezionati dall'Azienda.

Le Parti, pertanto, prendono atto che gli Alloggi saranno assegnati agli Utenti al canone annuale (i "Canoni") **di € 4.500,00 per posto letto, per 11 mesi escludendo il mese di agosto, per un totale quindi di € 247.500,00 (€4.500,00 x 55 posti letto).**

Resta inteso che i Canoni comprendono le spese inerenti alle utenze degli Alloggi.

I Canoni sono validi esclusivamente per la durata del presente Accordo (come *infra* disciplinata all'articolo 7). Trascorso il primo anno la Fondazione si riserva il diritto di adeguare i canoni all'andamento dei prezzi al Consumo /ISTAT, e all'eventuale incremento dei costi energetici ove si verificasse; anche in caso di rinnovo dell'Accordo, Fondazione si riserva, comunque, il diritto di aggiornare annualmente i Canoni comunicando tempestivamente tali eventuali aggiornamenti all'Azienda.

La Fondazione prende atto ed accetta che, prima dell'ingresso negli Alloggi, l'Azienda chiederà agli Utenti il pagamento di un deposito cauzionale

infruttifero pari ad € 250,00 per eventuali danni procurati dagli studenti ospiti della Azienda agli arredi ed ai beni di ordinario utilizzo (quali mobilia delle camere, beni in uso nella cucina etc). Eventuali danni arrecati dagli utenti durante il soggiorno presso la Struttura saranno a carico dell'Azienda Regionale per il diritto allo studio Universitario della Toscana: al riguardo si specifica che all'interno dei locali di Fondazione Conservatorio S.M. Angeli, adibiti a locali ad uso comune (quali -a mero titolo esemplificativo- corridoi, sala incontri, sala studio, sala TV, chiesa etc. . . .), sono conservate numerose opere d'arte di ingente valore economico. Eventuali danni arrecati a tali opere e la riparazione delle stesse, da eseguirsi ad opera di soggetti specializzati incaricati da Fondazione Conservatorio Santa Maria degli Angeli, sarà a carico dell'Azienda Regionale per il diritto allo studio Universitario della Toscana.

Le Parti concordano che l'Azienda dovrà comunicare: a) i nominativi delle studentesse per iscritto e con un congruo anticipo di almeno 48 ore rispetto alla data di presunto accesso di ciascun Utente presso la Struttura nonché il rilascio di uno o più Alloggi.

Per poter accedere agli Alloggi ciascun Utente dovrà fornire alla direzione della Struttura (la "**Direzione**") un documento di identità come previsto dall'art. 109 del Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza (il "**Documento di Identità**"), restando inteso che la Direzione potrà rifiutare l'accesso di un Utente all'Alloggio in via discrezionale in caso di mancata fornitura del Documento di Identità ovvero qualora lo ritenga opportuno ove del caso.

L'Azienda prende atto che qualora gli Utenti siano cittadini extra UE, essi saranno legittimati al soggiorno presso la Struttura solo qualora la loro

presenza nel territorio della Repubblica Italiana sia in regola con la normativa applicabile in materia di immigrazione.

E' consentito l'ingresso presso i locali di Fondazione Conservatorio S.M.Angeli esclusivamente agli Utenti della struttura: al riguardo è fatto divieto di accedere alle camere in uso alle studentesse dell'Azienda Regionale per il diritto allo studio Universitario della Toscana da parte di soggetti diversi dagli Utenti ed eventuali visite da parte di parenti o amici sarà consentito esclusivamente nei locali ad uso comune quali sala incontri giardino e sala piano terra nell'orario di apertura del *front office* e previa comunicazione alla Struttura per evitare assembramenti.

L'Azienda si obbliga al rispetto di tutte le previsioni di cui al presente Accordo ed a procurare che ciascun Utente si attenga al regolamento della Struttura e dell'Azienda (il "**Regolamento Interno**") qui allegato *sub* Allegato "A". Le Parti si impegnano a monitorare la conformità dei comportamenti degli Utenti al Regolamento.

L'Azienda si impegna inoltre a procurare che ciascun Utente non ceda in godimento, uso o comodato, in tutto o in parte l'Alloggio a lui concesso a terzi.

L'Azienda e l'Utente saranno responsabili in solido per tutte le obbligazioni, anche di carattere pecuniario in relazione al Corrispettivo e/o a qualunque altro onere dovuto in base al presente Accordo. Ai fini di eventuali azioni risarcitorie da parte della Fondazione, la messa in mora dell'Azienda quale debitore principale sarà considerata valida anche nei confronti dell'Utente.

L'assegnazione degli Alloggi da parte dell'Azienda agli Utenti potrà avvenire solamente dal 01 ottobre al 30 settembre di ciascun anno, con esclusione dell'intero mese di Agosto durante il quale il posto Alloggio sarà libero e a

disposizione della Fondazione.

I posti suddetti vengono messi a disposizione comprensivi di dotazioni e forniture, come da inventario allegato sub Allegato "B" al presente Accordo.

Articolo 3 – Servizi erogati dalla Fondazione

La Società svolgerà per conto dell'Azienda i seguenti servizi (i "**Servizi Inclusi**") relativamente agli Alloggi oggetto del presente Accordo:

- *Front office* dalle ore 8,30 alle ore 15,30 nei confronti dei soggetti assegnatari degli Alloggi e assistenza relativa agli impianti e forniture interne agli alloggi;
- *Check-in e Check-out* dei soggetti assegnatari degli Alloggi: si specifica che sarà possibile effettuare il *check-in* ed il *check-out* dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 18.00 nonché il sabato dalle ore 9.00 alle ore 13.00, con esclusione dei giorni festivi;
- Manutenzione ordinaria e straordinaria: si specifica che Fondazione Conservatorio S.M. Angeli si impegna a garantire l'esecuzione di riparazioni ordinarie che dovessero essere necessarie da effettuarsi entro 48 ore lavorative dal rilevamento del guasto;
- Fornitura e assistenza linea internet FTTH (fibra) per le unità immobiliari/i posti letto di cui al presente Accordo: si specifica che eventuali guasti di natura ordinaria, dipendenti dalla struttura, saranno riparati a carico della Struttura medesima entro 48 ore lavorative dal rilevamento del guasto;
- Fornitura per ciascun utente di n. 6 gettoni mensili per utilizzo lavatrici/asciugatrici;

Colazione per gli ospiti tutti i giorni dal 1 Ottobre al 30 Giugno dalle ore 7.00 alle ore 8.30 con esclusione dei giorni festivi (Domenica, Feste comandate e 24 Giugno); è, inoltre, previsto l'utilizzo della cucina autogestita presente nella Struttura esclusivamente per la preparazione di bevande calde. Infine, in ogni camera, è presente un frigorifero per la conservazione di alimenti ad uso esclusivo dei singoli ospiti della camera; Ai sensi del Regolamento UE 1169/2011 saranno invitati - attraverso apposita informativa - coloro che usufruiscono del servizio colazioni, a dare informazione in merito ad allergie, intolleranze alimentari o patologie legate all'assunzione di specifici alimenti.

- Fornitura effetti da letto: si specifica che la Struttura fornisce esclusivamente gli accessori da letto (quali materasso e cuscino) con esclusione della biancheria da letto e da bagno;
- Pulizia e sanificazione dei posti letto in occasione del check in e check out degli ospiti.
- Fondazione Conservatorio S.M. Angeli mette a disposizione delle studentesse una palestra attrezzata a cui sarà possibile accedere, previa presentazione di certificato medico di idoneità sportiva, **esclusivamente nel numero minimo di 2 persone** e nel seguente orario: dal lunedì al sabato dalle ore 10.00 alle ore 18.00. Si specifica che è vietato l'ingresso a persone diverse dagli ospiti di Fondazione Conservatorio S.M. Angeli, come meglio specificato nel Regolamento Interno.

Articolo 4 – Obblighi della Fondazione

La Fondazione assume l'attività di cui all'articolo 3 in piena autonomia organizzativa e operativa.

La Fondazione provvederà all'esecuzione delle prestazioni in questione con il personale dipendente ed i mezzi che l'Azienda ha visionato e reputato adeguati, sia per numero che per qualità.

La Fondazione, nell'espletamento di tali prestazioni, è tenuta all'osservanza delle norme relative alle assicurazioni obbligatorie e antinfortunistiche, previdenziali e assistenziali vigenti e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atte ad assicurare l'incolumità delle persone addette e dei terzi, garantendo che a tutto il personale che sarà a tal fine impiegato saranno applicate integralmente tutte le disposizioni dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di riferimento, nonché tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, sanitarie e di solidarietà paritetica.

L'Azienda è altresì espressamente sollevata da qualsiasi responsabilità per danni, a cose o persone in uso all'Azienda, arrecati dal personale impiegato dalla Fondazione nella gestione o comunque per fatto a esso imputabile, nonché per sanzioni amministrative derivanti da fatto imputabile alla medesima Fondazione nella gestione dei servizi di cui al precedente articolo 3.

Articolo 5 – Corrispettivo e fatturazione

Il corrispettivo annuo è convenuto in euro 247.500,00 compresa IVA di legge (10%) che l'Azienda si obbliga a corrispondere alla Fondazione in n. 2 rate anticipate eguali di Euro 123.750 compresa IVA di legge (10%) ciascuna (il "**Corrispettivo**").

Le Parti prendono atto che il Corrispettivo dovrà essere sempre riconosciuto dall'Azienda alla Fondazione, anche in caso di risoluzione anticipata per qualsiasi motivo dell'Accordo o di mancato utilizzo degli Alloggi da parte dell'Azienda e/o degli Utenti.

Il pagamento sopra indicato, difatti, si intende "*vuoto per pieno*" per gli Alloggi nel presente Accordo; ciò significa che in caso di rilascio di un Alloggio nulla sarà dovuto dalla Fondazione all'Azienda se quest'ultima non riuscirà a rimpiazzare il cliente in uscita.

Detto Corrispettivo è da considerarsi onnicomprensivo e si riferisce sia alla messa a disposizione degli Alloggi che all'espletamento dei Servizi Inclusi di cui all'art. 3.

Il ritardo nel pagamento del Corrispettivo oltre il ventesimo giorno del mese costituisce grave inadempimento dell'Azienda e comporterà:

- i) l'applicazione di interessi di mora al tasso di interesse legale applicabile al momento dell'insorgere del debito;
- ii) la risoluzione del presente Accordo ai sensi dell'art. 1456 del Cod. Civ. a richiesta della Fondazione senza bisogno di alcuna messa in mora;
- iii) il diritto della Fondazione ad ogni maggior danno.

Il pagamento del Corrispettivo o di quant'altro dovuto dall'Azienda non potrà in alcun caso essere sospeso o ritardato dall'Azienda, neppure in caso di pretese e/o eccezioni, qualunque ne sia il titolo, le quali pretese e/o eccezioni dovranno, ove del caso, essere fatte valere separatamente.

La Fondazione provvede all'emissione di fatture elettroniche (SDI) secondo

le relative specifiche tecniche:

- Fatturazione Elettronica sede di Firenze: Codice univoco ufficio: **VNLROD**; Nome ufficio: FatturaPA_DSU_FI

secondo le prescrizioni contenute nel D.M. 55 del 3 aprile 2013 "Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica".

Poiché l'Azienda è soggetta all'applicazione dello "split payment" ai sensi del comma 1 dell'art. 1 del D.L. 50 del 24 aprile 2017 le fatture dovranno recare la dicitura IVA "Scissione dei pagamenti".

I pagamenti saranno disposti dall'Azienda entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della stessa.

Ai fini del pagamento del Corrispettivo l'Azienda procederà ad acquisire il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) della Società attestante la regolarità in ordine al versamento di contributi previdenziali e dei contributi assicurativi per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.

L'Azienda, ai sensi dell'art. 48-bis del DPR n. 602/1973 così come modificato dalla Legge 27 dicembre 2017, n. 205, art. 1, commi 986-989, prima di effettuare il pagamento per un importo superiore ad euro 5.000,00 (euro cinquemila/00) procede alla verifica che il destinatario non sia inadempiente all'obbligo derivante dalla notifica delle cartelle esattoriali. Il termine di 30 (trenta) giorni per il pagamento delle fatture, come sopra disciplinato, è ulteriormente sospeso nel periodo di effettuazione della verifica suddetta.

I pagamenti saranno eseguiti con ordinativi a favore della Società mediante accreditamento sul c/c bancario/postale dalla stessa comunicato

all'Azienda.

Articolo 6 – Tracciabilità dei flussi finanziari

Le prestazioni oggetto del presente Accordo non sono soggette agli obblighi di tracciabilità (CIG codice identificativo gara) di cui all'art. 3, comma 1 della Legge n. 136/2010; sono fatte salve diverse disposizioni normative o interpretative che dovessero intervenire nel periodo di vigenza contrattuale.

La Società si impegna ad utilizzare ai fini dell'accreditamento del corrispettivo di cui al presente atto conti correnti bancari.

Articolo 7 - Durata

Il presente Accordo **ha durata due anni** con decorrenza dal 01/10/2022 e scadenza al 30/09/2024, con esclusione del mese di Agosto e con esclusione di rinnovi automatici (la "**Durata**").

Le Parti convengono fin da adesso che almeno 3 (tre) mesi prima della scadenza naturale sopra indicata avvieranno le procedure volte ad accertare la sussistenza delle condizioni per un possibile rinnovo dell'Accordo, anche per una durata diversa da quella di cui sopra, apportandovi quelle modifiche che si rendessero eventualmente necessarie

Articolo 8 – Vincolo di utilizzo

L'Azienda si impegna ad assegnare gli Alloggi in questione esclusivamente alle studentesse risultate beneficiarie di borsa di studio che essa eroga a seguito di pubblico concorso espletato in base alle norme di legge e regolamentari di settore vigenti. Gli spazi di cui al presente Accordo dovranno, pertanto, essere destinati esclusivamente a uso di posto alloggio

da assegnare a studentesse capaci e meritevoli privi di mezzi nell'ambito delle procedure concorsuali gestite dall'Azienda.

Ogni eventuale diversa destinazione costituisce causa di risoluzione automatica dell'Accordo.

L'Azienda s'impegna, inoltre, a fornire ai soggetti assegnatari un'adeguata e approfondita informazione sui doveri e sugli obblighi cui questi saranno tenuti durante il soggiorno presso la Struttura di cui al presente atto.

Articolo 9 – Manleva

La Fondazione non potrà in alcun modo essere ritenuto responsabile nel caso di indisponibilità temporanea di accesso alla Struttura e/o agli Alloggi dovuta a cause di forza maggiore, quali, a titolo di esempio, calamità naturali, emergenze sanitarie e pandemie, atti di terrorismo e guerra e per qualunque altra causa straordinaria non prevedibile e derivante da cause non imputabili alla Società.

La Fondazione non potrà in alcun modo e per alcuna ragione essere ritenuto responsabile, in via diretta o indiretta, per danni causati dalla mancata erogazione o interruzione dei Servizi Inclusi e dei Servizi Extra.

La Fondazione non potrà in alcun modo e per alcuna ragione essere ritenuto responsabile nei confronti dell'Azienda o degli Utenti per ammanchi di oggetti di valore o somme di denaro lasciati o detenuti dagli Utenti, dai suoi ospiti e da qualunque altra persona autorizzata dagli stessi ad accedere alla Struttura, all'interno dell'Alloggio e/o in qualunque altra parte della Struttura.

Articolo 10 - Stato dei locali

L'Azienda dichiara di aver visitato la Struttura e gli Alloggi oggetto del presente Accordo e di averle trovate adatte all'uso convenuto e in perfette condizioni igieniche.

L'Azienda non potrà richiedere di apportare alcuna modifica, innovazione, miglioria o addizione ai locali concessi e alla loro destinazione, o agli impianti esistenti, senza il preventivo consenso scritto della Fondazione.

La Fondazione dichiara che gli impianti sono a norma di sicurezza ai sensi del D.M. 37/2008.

La Fondazione si impegna a consegnare ciascun Alloggio ai rispettivi Utenti come indicati dall'Azienda in buono stato d'uso, manutenzione e pulizia, arredato ed idoneo alla sua destinazione residenziale. L'Azienda dovrà procurare che gli Utenti utilizzino gli Alloggi e le parti comuni della Struttura con cura e diligenza: al riguardo si specifica che all'interno dei locali di Fondazione Conservatorio S.M. Angeli, adibiti a locali ad uso comune (quali -a mero titolo esemplificativo- corridoi, sala incontri, sala studio, sala TV, chiesa etc.), sono conservate numerose opere d'arte di ingente valore economico. Eventuali danni arrecati a tali opere e la riparazione delle stesse, da eseguirsi ad opera di soggetti specializzati incaricati da Fondazione Conservatorio Santa Maria degli Angeli, sarà a carico dell'Azienda Regionale per il diritto allo studio Universitario della Toscana.

Articolo 11 - Variazioni

Qualunque modifica alla presente convenzione non può aver luogo, e non può essere provata, se non mediante atto scritto.

Articolo 12 – Polizze assicurative

A copertura dei rischi inerenti all'attività svolta con mezzi, strumenti e personale propri, la Fondazione dichiara di essere in possesso di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi con massimali adeguati, di polizza assicurativa a copertura del rischio incendio fabbricato, nonché di polizza infortuni, esonerando espressamente l'Azienda da qualsiasi responsabilità per danni o incidenti che dovessero verificarsi nell'espletamento dell'attività oggetto del presente atto.

La Fondazione non esonera l'Azienda da ogni e qualsivoglia responsabilità anche a titolo di risarcimento per eventuali danni a cose o persone, cagionati o riconducibili ad azioni e comportamenti tenuti dagli studenti ospiti durante la permanenza nella struttura.

Articolo 13 - Controversie

Qualora si manifestassero tra le Parti controversie o divergenze in ordine alla validità e all'interpretazione del presente contratto, le Parti s'impegnano a effettuare ogni possibile tentativo per comporre le stesse in via amichevole.

Qualora ciò non sia possibile, qualunque controversia inerente all'applicazione, l'interpretazione e/o l'esecuzione del presente contratto sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Firenze.

Articolo 14 – Sottoscrizione, registrazione e imposta di bollo

Il presente Accordo viene stipulata in forma di scrittura privata non autenticata ed è sottoscritta anche con firma digitale.

Il presente Accordo sarà registrato in caso d'uso a cura e spese della parte che avrà interesse a farlo.

L'imposta di bollo sull'originale informatico, di cui all'art. 2 della Tabella

Allegato A – Tariffa Parte I del D.P.R. n. 642/1972, è posta a carico di entrambe le Parti in quote uguali ed è assolta in modo virtuale dall’Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario della Toscana che provvederà in base all’autorizzazione dell’Ufficio Territoriale Firenze prot. n. 108483 del 11/10/17.

Articolo 15 – Trattamento dei dati personali

I dati relativi agli Utenti saranno oggetto di trattamento da parte di Rtmliving in conformità alle disposizioni di cui al Regolamento UE 679/2016 (“**GDPR**”), al D.Lgs. 196/2003, come modificato dal D. Lgs. 101/2018 (“**Codice Privacy**”) e ad ogni altra disposizione di legge applicabile, nonché ai termini di cui all’informativa ex art. 13 GDPR qui allegata *sub* Allegato “D” (“**Informativa Privacy**”). La Direzione consegnerà copia dell’Informativa Privacy e dei relativi moduli di consenso agli Utenti al momento dell’ingresso degli stessi nella Residenza.

Articolo 16 – Referente dell’Azienda

Ai fini della presente Convenzione l’Azienda designa quale suo referente il Sig./la Sig.ra _____

Articolo 17 – Norme conclusive

Il presente Accordo viene letto e approvato dalle Parti interessate, come sopra rappresentate, e dalle medesime sottoscritto.

Il presente Accordo dovrà essere interpretato ed eseguito secondo buona fede, avendo riguardo alla comune intenzione delle Parti e al risultato sostanziale che, con la sottoscrizione del presente Accordo, esse intendono ragionevolmente perseguire.

Le Parti riconoscono e danno atto della riservatezza di tutti i contenuti del

presente Accordo e si impegnano a mantenere riservata e a non divulgare in alcun modo l'esistenza dello stesso.

Le Parti si danno reciprocamente atto di aver contribuito in misura paritetica alla formazione del presente Contratto e concordano le singole clausole, pattuizioni, termini e condizioni qui contenute e che, pertanto, non si versa nell'ipotesi di cui all'articolo 1341 e 1342 c.c.

L'Azienda

La Fondazione

.....

.....